



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Norme urgenti in materia di agricoltura”.

Testo ddl

Articolo 1

(Credito in agricoltura)

1. È istituito presso la SFIRS un fondo di rotazione per il piccolo credito in agricoltura.

Il fondo è destinato alle aziende di produzione primaria. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo.

L'aiuto di cui al presente articolo è sottoposto all'approvazione della Commissione europea, ex artt. 107 e 108 del TFUE.

2. Alle spese previste per l'attuazione del fondo di rotazione, valutate per l'anno 2013 in euro 15.072.768,49, si farà fronte con le risorse rinvenute sui capitoli sottoelencati, mediante rimodulazione delle risorse precedentemente assegnate:

- € 4.603.768,49 capitolo SC06.1028 e €. 1.673.000 capitolo SC06.1029 - UPB S06.04.009;
- € 1.796.000 capitolo SC06.1088 - UPB SC06.04.013;
- € 4.000.000 capitolo SC06.0948 - UPB S06.04.005;
- € 3.000.000 capitolo SC06.0949 - UPB S06.04.005.

Articolo 2

(Finanziamento interventi di accesso al credito)

1. Il fondo per gli interventi di cui all'articolo 17 della legge regionale 17 novembre 2011, n. 15, è determinato in euro 3.000.000.

2. La quota restante delle risorse disponibili sul fondo di cui al comma precedente è destinata ad interventi regionali funzionali a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, aventi sede operativa in Sardegna, nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione. Tali interventi sono individuati e disciplinati da deliberazioni della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 3

(Salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva del settore agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire un programma di interventi che preveda la concessione di finanziamenti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole, singole o associate, in difficoltà, ai sensi della Comunicazione della Commissione "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".

Sono ammissibili al regime le aziende agricole di produzione primaria e di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi sede operativa in Sardegna.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale saranno definiti i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del regime di salvataggio e ristrutturazione.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in € 7.000.000 per l'anno 2013, si fa fronte con:

- € 4.000.000 sulle somme disposte dalla L.R. n. 2/2007, art. 21, comma 4, sul cap. SC06.0011 UPB S06.01.002 impegnate ed erogate a favore di ARGEA Sardegna;
- € 3.000.000 sulle somme disposte dalla L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 4, sul cap. SC06.0011 UPB S06.01.002 impegnate a favore di ARGEA Sardegna.

Le disposizioni attuative del presente comma saranno inoltrate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 189 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Articolo 4

(Concessione di anticipazioni ai gruppi di azione locale e agli enti locali)

1. Al fine di accelerare l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, è autorizzata per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 la spesa di euro 2.000.000 finalizzata alla concessione di anticipazioni, pari al 50 per cento del contributo pubblico ammesso, a favore dei gruppi di azione locale e degli enti locali, individuati quali soggetti beneficiari per l'attuazione dei progetti finanziati a valere sulle misure "immateriali" di cui agli assi 3 e 4 del PSR per le quali non sono previste anticipazioni come stabilito dagli articoli 55 e 56 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modificato dal Regolamento (CE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Le anticipazioni concesse ai sensi del comma 1 possono essere recuperate anche mediante compensazione a valere sulle assegnazioni effettuate sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, successivamente ai rimborsi operati dall'organismo pagatore AGEA a favore dell'ente locale beneficiario.

Articolo 5

(Finanziamento misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale)

Per la prosecuzione degli interventi previsti nella misura 112 del PSR 2007/2013 della Sardegna - "Insediamento dei giovani agricoltori" - è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 4.000.000.

Articolo 6

(Assistenza tecnica in zootecnia)

L'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 continua ad applicarsi sino alla data del 31 dicembre 2015. All'erogazione degli aiuti previsti in tale articolo provvede l'Agenzia LAORE Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 e la lettera d) è così sostituita:

"d) contributi a favore della Associazione regionale allevatori della Sardegna fino al 100 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di servizi di assistenza tecnica in zootecnia, prestati a favore di tutti gli allevatori della Sardegna".

Gli aiuti di cui al presente comma sono sottoposti all'approvazione della Commissione europea, secondo quanto disposto dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce le procedure di attuazione, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti.

Articolo 7

(Sostituzione comma 4-bis dell'articolo 5 della L.R. n. 6/2008)

Il comma 4-bis dell'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) è così sostituito:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“L’amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese per la gestione degli impianti consortili ed ai costi attinenti l’attività istituzionale dei consorzi di bonifica, nella misura massima del 60 per cento delle spese ed entro i limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio della Regione. I criteri di ripartizione, nonché quelli di qualificazione e quantificazione dei costi da considerare, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura.